

Il linguaggio del potere

di

Vincenzo Baldini*

Il linguaggio, nel riferimento al contesto in cui è impiegato ed a chi ne faccia uso, può avere una capacità induttiva ben oltre la portata strettamente semantica delle parole inserite nel testo. In questo senso, esso è qualcosa di più e di diverso da un mero codice di comunicazione, è dotato di una intrinseca valenza esplicativa che ne rivela la forza reale di orientamento delle condotte sociali dei singoli. Si tratta, in proposito, di una consapevolezza teoretica da tempo acclarata e risaputa, seppure a volte (o spesso...) poco considerata. A riproporre, ora, l'attualità di tale considerazione è anche il dpcm del 13 ottobre attuativo delle misure previste in generale nel d.l. n. 125/2020 (il penultimo, in ordine temporale), nel cui testo si fa non poca fatica a districarsi in una selva di predicati semantici del tipo: "è consentito", "è consentito a condizione che", "è sospeso", "si raccomanda" etc. A ben vedere, la formula "è consentito" ("si consente") evoca la disposizione del soggetto titolare di un Bene (es., il proprietario) o di una specifica situazione giuridica (es., un venditore, un socio, etc.) di voler conferire ad altro soggetto, che in principio non ha titolo, la facoltà di porre in essere condotte strettamente connesse alla particolare situazione di cui solo il primo è il titolare.

Più che sorprenderci (di questi tempi, piuttosto impossibile...) l'impiego costante di questo lemma in atti latamente normativi deve far riflettere: in esso traluce il linguaggio del potere, che si atteggia in senso quasi proprietario verso le libertà costituzionali, per le quali invece la garanzia prestata dalla Costituzione si

* Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale.

indirizza da sempre primariamente *contro* il potere pubblico (libertà negative, libertà dallo Stato), quel potere che oggi, in uno stato di emergenza dichiarato e (anche formalmente) persistente ne “consente”, invece, l’esercizio a spizzichi e bocconi.

Si passa dalla pratica ordinaria di una condotta astensionista imposta, in materia, dalla Costituzione alla manifestazione di una volontà decisionista che decreta con la forza dell’autorità gli spazi di libertà possibile.

La forma lessicale del consentire, dunque, rivela i termini di un rapporto rovesciato di regola ed eccezione (ciò che dal potere pubblico viene consentito) dove il divieto è assunto a norma, l’esercizio di libertà, invece, è l’eccezione. Tale condizione è ormai usuale, consolidatasi in quest’anno di regime emergenziale. Esso, tuttavia non è “normale”. Seppure ordinario, essa impone di capire (come esortava anche *Bertold Brecht*) se sia anche necessaria.

Senza indulgere in un’analisi giuridica dei rituali dpcm (sarebbe troppo anche per chi scrive), evitandosi disquisizioni su questioni di forma e sostanza giuridica che non parrebbero diverse da quelle già da tempo svolte occorre, invece, rappresentare qui la percezione pericolosa di una sorta di assuefazione collettiva a considerare l’esercizio di libertà come eccezione. A questo fine, sovviene stavolta, una via meno cruenta e tuttavia più efficace degli storici eventi rivoluzionari, comunque del pari incisiva: è la via della paura, dell’impiego di una retorica comunicativa volta precipuamente all’acquisizione del consenso sulla strategia di prevenzione in atto. In questo modo, ogni esito conseguente appare naturale e democraticamente realizzato, come tale, legittimo (nel senso schmittiano del termine).

Il divieto di agire liberamente finisce, così, quasi impercettibilmente per convertirsi in una regola sociale pura, osservata a prescindere dalla minaccia della sanzione giacché la sua osservanza è spontaneamente causata dalla forza della paura. Il consenso all’autorità diventa, insomma, vessillo di adesione a una metamorfosi che è soprattutto culturale e che vincola in modo pressoché stabile la convivenza ad un regime di libertà ridotta e/o concessa.

A tale deriva sarebbe opportuno opporre la forza di una consapevolezza, che ciò che viviamo, a livello giuridico e sociale, non è la regola: dunque non deve essere per sempre. Quello odierno è e resta il tempo dell'eccezione e il consentimento del potere all'esercizio di (frammenti di) libertà è condizione in qualche modo esterna ed estranea alla portata normativa della Costituzione. Lo sbilanciamento che la strategia di massima prevenzione realizza in favore di un diritto (alla vita e alla salute), a scapito di altri diritti costituzionali concorrenti, non è un gioco a somma zero. L'autorità che così agisce intraprende un sentiero impervio, costellato di pericoli e nutrito di insidie per la permanenza dell'ordine costituzionale esistente.

Come sostiene un grande costituzionalista contemporaneo (E-W. Böckenförde), lo stato costituzionale democratico e liberale vive di presupposti che esso stesso non è in grado di assicurare per il futuro. I pericoli ineriscono soprattutto, al momento, all'integrità di tali presupposti, venendo meno i quali si spiana la via allo "stato di sicurezza". Sarebbe un bene per tutti prenderne coscienza, a partire dalla classe politica governante se questa vuole testimoniare in modo autentico la propria fede nei valori costituzionali. La posta in gioco è alta, il rischio imminente, il bisogno di tornare ad un ordinario rigore di osservanza della legalità costituzionale indispensabile.